



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 80 in data 14 novembre 2013

OGGETTO:

Contenzioso in materia elettorale. Intervento del Comune di Molfetta nel giudizio d'appello promosso dal Comune di Valenzano dinanzi al Consiglio di Stato.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.;*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il TAR Puglia – Bari, con sentenza n. 1416 resa in data 17/10/2013, ha annullato le consultazioni elettorali amministrative svoltesi nel Comune di Valenzano nel mese di maggio scorso, ritenendo illegittime le autentiche delle sottoscrizioni operate da consiglieri provinciali di liste partecipanti a dette consultazioni;
- il Comune di Valenzano ha impugnato la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso iscritto al n. 7537/13 R.G.;
- l'udienza è prevista il 19 novembre p.v.
- il Comune di Molfetta si trova nella stessa situazione di Valenzano, perché anche nelle locali consultazioni amministrative di maggio sottoscrizioni di liste partecipanti sono state autenticate da consiglieri provinciali, tanto che anche per Molfetta pende un contenzioso dinanzi allo stesso TAR Puglia – Bari (la cui udienza è stata calendarizzata il giorno 16 gennaio 2014) attivato da cittadini elettori, in cui il Comune è costituito a patrocinio dell'Avv. *Gianluigi Pellegrino*.

Ritenuto di intervenire nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato azionato dal Comune di Valenzano a sostegno delle ragioni dallo stesso poste a fondamento del gravame, avendo il Comune di Molfetta interesse a che il Supremo Consesso Amministrativo si pronunci per la declaratoria della legittimità delle autentiche delle sottoscrizioni delle liste elettorali partecipanti a consultazioni amministrative comunali da parte dei consiglieri provinciali della stessa Provincia, pronuncia che non potrebbe non spiegare effetti anche nel giudizio pendente in primo grado dinanzi al TAR che vede coinvolto direttamente il Comune di Molfetta.

Ritenuto, altresì, di confermare nel patrocinio dell'Ente l'Avv. Pellegrino, per la palese identità oggettiva dei due contenziosi.

Visto il D.L.24/01/2012 n.1 come convertito con modificazioni con la Legge 24/03/2012 n. 27 che all'art. 9, comma 4, ha statuito che il compenso del professionista va pattuito.

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., l'intervento "ad adiuvandum" dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato azionato dal Comune di Valenzano, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Pasquale la Forgia

f.to

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di intervenire nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato azionato dal Comune di Valenzano, a sostegno delle proprie ragioni, come meglio specificato nelle premesse.
2. Di confermare, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di patrocinare l'Ente all'Avv. Gianluigi Pellegrino, con studio in Lecce, alla via Augusto Imperatore 16, come meglio precisato nelle premesse.
3. Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune durante e al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
4. Di dare atto che il compenso per l'incarico sarà pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con legge 24.03.2012 n. 27.
5. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa una volta pattuito il compenso ai sensi del precedente punto 4.
6. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 5.

7. Di dare, infine, atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra ai sensi degli artt. 20,21 e 22 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di tutela della privacy”).

Il Dirigente incaricato
Settore AA.GG.
(Lazzaro Pappagallo)
f.to _____

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to Lazzaro Pappagallo